

(N. 2443)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 febbraio 1958 (V. Stampato n. 2670)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(ROSSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 FEBBRAIO 1958

Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e del prescritto titolo di studio, che abbia prestato per lo stesso insegnamento un servizio continuativo di almeno cinque anni, a decorrere dal 26 ottobre 1954, negli Istituti e Scuole di istruzione elementare e secondaria con lingua di insegnamento italiana nella zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, può essere assunto, a domanda, da presentarsi al Ministero della pubblica istruzione,

con la qualifica di straordinario nelle cattedre o posti di ruolo ordinario relativo all'insegnamento impartito vacanti negli Istituti e Scuole del territorio nazionale.

Art. 2.

Il servizio di ruolo prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dagli insegnanti di ruolo nelle scuole della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, è calcolato, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, per i primi due anni, il doppio, e, per i successivi, con l'aumento di un terzo, e ai fini del trattamento di quiescenza, per i primi due anni con la mag-

giorazione della metà, e, per i successivi, con l'aumento di un terzo.

Art. 3.

Il Conservatorio di musica « G. Tartini » di Trieste è riconosciuto Conservatorio di musica statale con effetto dal 1° luglio 1953. Piena efficacia è riconosciuta alla Convenzione, allegata alla presente legge, stipulata in data 15 giugno 1954, tra il Governo militare alleato, la provincia di Trieste, il comune di Trieste e il Liceo musicale pareggiato triestino per la statizzazione del liceo stesso.

Con effetto dal 1° luglio 1953 i ruoli organici del personale dei Conservatori di musica di Stato sono aumentati dei posti previsti nella pianta organica del Conservatorio di musica « G. Tartini » di Trieste, di cui all'articolo 13 della Convenzione suddetta.

La tabella annessa al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 888, la tabella A annessa al regio decreto 22 aprile 1943, n. 478, e la tabella annessa al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1030, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Sono riconosciute valide le nomine in ruolo disposte tra il 1° luglio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge nei posti o cattedre di cui all'articolo 13 della Convenzione.

Art. 4.

Nelle Scuole statali di istruzione secondaria del Territorio di Trieste saranno reperiti, sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e, per gli insegnamenti conferiti per incarico, con i criteri stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, i posti di ruolo speciale transitorio da istituirsi in aggiunta a quelli già istituiti dal Governo militare alleato a decorrere dal 1° ottobre 1951.

Art. 5.

Ai posti di ruolo speciale transitorio reperiti ai sensi del precedente articolo possono

essere assegnati, in base a graduatorie di merito, distinte per insegnamento, gli insegnanti non di ruolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, posteriormente al 1° ottobre 1948, nelle scuole secondarie statali del Territorio di Trieste, dopo il conseguimento del titolo di studio prescritto per la partecipazione ai corrispondenti esami di Stato, e siano in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio predetto.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma è ridotto a due anni, purchè prestati posteriormente al 1° ottobre 1948, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Per gli insegnanti non di ruolo, che siano vincitori di concorsi a cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami o di abilitazione per l'insegnamento relativo al ruolo speciale transitorio nel quale chiedono di essere iscritti, il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto ad un anno, purchè prestato posteriormente al 1° ottobre 1948.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio prevista dai precedenti commi si valuta anche il servizio prestato negli istituti e scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento italiana della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Il periodo di interruzione del servizio dovuta a misure adottate nei confronti degli insegnanti per la loro attività politica sarà considerato come effettivo servizio scolastico.

L'anno di servizio è considerato valido sempre che l'insegnamento sia stato prestato per un periodo sufficiente per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

L'iscrizione nei ruoli speciali transitori avrà luogo a decorrere dal 1° ottobre 1955 per coloro che da tale data si trovino in servizio continuativo nelle scuole statali del Territorio di Trieste e dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per tutti gli altri.

Art. 6.

Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno compilate da Commissioni costituite da cinque membri dei quali tre scelti tra funzionari della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione e due tra i presidi e professori di ruolo degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria.

Art. 7.

Gli insegnanti non di ruolo inclusi nelle graduatorie di cui al precedente articolo 5 che non possano conseguire l'iscrizione nei rispettivi ruoli speciali transitori potranno ottenere l'iscrizione per i posti di ruolo speciale transitorio di altri insegnamenti affini eventualmente disponibili. Agli effetti di cui sopra sono considerati affini:

1) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da tre o più materie che abbiano tra loro in comune almeno due di esse. Nel caso di posti che comprendano il latino, tale insegnamento deve figurare tra le materie di cui sopra. Nel caso di posti che comprendano il latino e il greco, le due materie in comune devono essere queste ultime;

2) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da due materie i quali abbiano tra loro in comune una di esse;

3) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da una sola materia impartita in Istituti e Scuole di grado diverso.

Art. 8.

Alle condizioni stabilite nei precedenti articoli possono chiedere l'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante del Territorio di Trieste anche i professori di ruolo ordinario che aspirino a cattedra diversa dalla propria. Ove ottengano detta iscrizione essi conservano il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo di provenienza.

Le cattedre lasciate vacanti nel ruolo ordinario dai professori di cui al precedente com-

ma saranno messe a disposizione degli aspiranti compresi nelle graduatorie dei corrispondenti ruoli speciali transitori del Territorio di Trieste.

Art. 9.

Sono confermate le nomine nei ruoli speciali transitori disposte a decorrere dal 1° ottobre 1951 d'intesa con l'Amministrazione anglo-americana di Trieste, nei confronti degli insegnanti degli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria di Trieste, vincitori dei relativi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

I professori di ruolo speciale transitorio nominati ai posti reperiti nel Territorio di Trieste dall'Amministrazione militare anglo-americana, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, possono essere iscritti, su loro domanda, e alle condizioni stabilite nei precedenti articoli 5, 6 e 7, ad un ruolo diverso da quello relativo al posto occupato.

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si estendono, in quanto applicabili, anche al personale insegnante tecnico-pratico e tecnico non di ruolo degli Istituti d'istruzione media tecnica del Territorio di Trieste.

Detto personale sarà iscritto nel ruolo transitorio relativo al grado e tipo di scuola nel quale presta servizio o, in mancanza, nei posti di ruolo speciale transitorio di Scuole di istruzione media tecnica di grado diverso.

Art. 11.

Lo stato giuridico del personale iscritto nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge è regolato dalle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, modificato in sede di ratifica con legge 24 dicembre 1951, n. 1634. Per quanto riguarda il trattamento economico si applicano le relative disposizioni contenute nel citato decreto legislativo con le modifiche di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione saranno fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui ai precedenti articoli e la tabella di valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti.

Art. 12.

Gli insegnanti elementari non di ruolo che prestino servizio continuativo, all'atto della entrata in vigore della presente legge, da data non posteriore al 1° ottobre 1948 nelle scuole elementari statali del Territorio di Trieste e siano in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio predetto, possono essere immessi a domanda, da presentare al competente Provveditore agli studi, secondo una graduatoria di merito, nei posti di ruolo che saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione avrà luogo a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Resta fermo l'albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste. Restano ugualmente ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, ha titolo all'iscrizione nel quadro speciale il personale insegnante non di ruolo di cittadinanza italiana che, alla data del 31 luglio 1947, prestava servizio nelle Scuole statali di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trieste e che ivi aveva la residenza, semprechè:

a) sia stato assunto dalla competente autorità scolastica per un insegnamento comportante la corresponsione della retribuzione durante le vacanze estive, per non meno — nel caso di insegnanti secondari — di sei ore settimanali;

b) fosse, alla data suindicata, in possesso, se trattasi di insegnanti secondari, del titolo

di studio prescritto per l'ammissione all'esame di Stato che abilita all'insegnamento impartito e, se trattasi di insegnanti elementari, del titolo di abilitazione magistrale.

Hanno ugualmente titolo all'iscrizione nel quadro speciale gli insegnanti non di ruolo compresi nelle graduatorie per la iscrizione nei ruoli speciali transitori previste dal precedente articolo 5, i quali alla data del 26 ottobre 1954 si trovavano in servizio nelle scuole statali del Territorio di Trieste con nomina valida per l'intero anno scolastico 1954-55.

Art. 14.

Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale, di cui al precedente articolo, i quali non conseguano l'inquadramento nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge, sono inclusi, ai fini del loro impiego nell'insegnamento, in apposite graduatorie per materie e gruppi di materie, in relazione ai loro titoli di studio e di servizio, compilate dalla Commissione funzionante presso il Provveditorato agli studi di Trieste, ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria ai posti di insegnamento disponibili dopo il conferimento delle cattedre al personale, iscritto negli anzidetti ruoli speciali transitori.

Tale assegnazione ha carattere permanente per gli insegnamenti che comportano orario di cattedra. Qualora i posti non siano sufficienti e fino a che perduri tale circostanza, i suddetti insegnanti sono utilizzati nell'insegnamento, anche in posti con orario non completo in più di una scuola, possibilmente fino al raggiungimento di complessive diciotto ore settimanali di servizio.

Gli insegnanti elementari e secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale, che per insufficienza di posti comunque disponibili non possono essere utilizzati nell'insegnamento, saranno, fino a che perduri tale circostanza, messi a disposizione della competente autorità scolastica provinciale per l'impiego negli uffici scolastici con

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli obblighi di servizio che ne conseguono. In tal caso ad essi è corrisposta la retribuzione che spetterebbe per l'insegnamento cui hanno titolo con orario completo.

Art. 15.

Gli aumenti periodici della retribuzione del personale insegnante delle scuole elementari e secondarie iscritte nel quadro speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e successive modifiche, sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Per gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale la classe della retribuzione, comprensiva degli aumenti periodici dovuti, è stabilita in relazione al ruolo corrispondente al posto annualmente occupato ed alle ore di insegnamento, fino al 1° ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ed esclusivamente in relazione al ruolo corrispondente al posto occupato (trattamento di cattedra oltre alle eventuali ore soprannumerarie), successivamente al 1° ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, secondo i punteggi che verranno compilati dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 16.

L'iscrizione nel quadro speciale decorre, a tutti gli effetti, dal 31 luglio 1947 o, per gli insegnanti di cui al terzo comma del precedente articolo 13, dalla data della loro assunzione in servizio. Tale iscrizione si intende cessata dalla data della eventuale nomina nei

ruoli ordinari o nei ruoli speciali transitori degli insegnanti o da quella dell'assunzione di un impiego presso pubbliche o private Amministrazioni o dalla data di eventuali dimissioni o di compimento dell'età prevista nell'articolo 7, ultimo comma, del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.

L'iscrizione nel quadro o nell'albo speciale cessa, altresì, dalla data in cui gli iscritti abbiano perduto il requisito della residenza richiesto per il loro inquadramento.

Art. 17.

L'articolo 3 della legge 28 agosto 1954, n. 961, è abrogato.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677, e nei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 si applicano anche al personale non di ruolo in servizio negli Istituti e Scuole d'istruzione elementare e secondaria con lingua di insegnamento italiana della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia.

Al personale di cui sopra, che abbia perduto il requisito della residenza per non aver trovato possibilità di impiego nell'ambito del Territorio di Trieste, non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 16.

Art. 18.

All'onere che potrà derivare dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

ALLEGATO.

**CONVENZIONE PER LA STATIZZAZIONE DEL CONSERVATORIO
« G. TARTINI » DI TRIESTE**

(Art. 3).

PREFETTURA DI TRIESTE

N. 34 Rep.

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno quindici giugno, avanti a me dottor Pietro Longo, fu Umberto, consigliere f.f. delegato alla rogazione dei contratti sono personalmente comparsi:

- 1°) Prof. Dott. OTELLIO DE GENNARO, *Vice direttore degli affari interni*, in rappresentanza del Governo militare alleato - Direzione superiore dell'Amministrazione;
- 2°) Prof. Dott. GIUSEPPE FADDA, *Capo dell'Ufficio Educazione del Governo militare alleato*;
- 3°) Dott. SEBASTIANO MICELLI, *Presidente di zona di Trieste*;
- 4°) Dott. Ing. RAIMONDO VISINTIN, *Prosindaco del comune di Trieste*;
- 5°) Cap. GIORDANO BRUNO MISLEI, *Vice presidente della Deputazione provinciale di Trieste*;
- 6°) Prof. FRANCESCO COLLOTTI, *Presidente del Consiglio dell'amministrazione del Liceo musicale triestino*;
- 7°) Dott. MARIO GIORDANO, *Direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione*.

Prefettura di Trieste
L'Ufficiale Rogante
F.to LONGO

(L. S.) *Prefettura Trieste*

I suddetti signori, della cui identità personalmente sono certo, che hanno rinunciato, me consenziente, all'assistenza e presenza di testimoni, mi chiedono di ricevere il presente atto in forma del quale stipulano la seguente convenzione per la statizzazione del *Liceo musicale triestino* trasformato in *Conservatorio statale di musica G. Tartini* con ordine del Governo militare alleato n. 68 del 20 aprile 1953.

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1953, il Liceo musicale triestino, eretto in Ente morale con decreto prefettizio n. 2138/1215, in data 11 febbraio 1947, emanato dal presidente della zona di Trieste, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio statale di musica « G. Tartini », ai sensi dell'Ordinanza del Governo militare alleato n. 68, del 20 aprile 1953.

Esso sarà governato nelle forme ed i modi prescritti per i Conservatori statali di musica dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonché dalla presente Convenzione.

ART. 2.

Il Liceo musicale triestino, in conseguenza della statizzazione, si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato, per il mantenimento ed il funzionamento del Conservatorio, tutto il materiale di sua proprietà esistente nel liceo stesso (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteche, cimeli, ecc.) di cui all'inventario allegato alla presente Convenzione.

ART. 3.

Il Comune si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione dello Stato, per il Conservatorio di musica « G. Tartini », i locali dello stabile di Via Chega n. 12, denominato Palazzo « Rittmeyer », indicati a tratteggio nell'allegata planimetria. La concessione in uso dei locali suddetti avrà inizio dopo che gli stessi saranno stati derequisiti dal Governo militare alleato e convenientemente adattati e sistemati, compreso l'impianto di calefazione, da parte del Comune. I locali messi a disposizione dello Stato, esclusi quelli riservati al custode non potranno essere ceduti per abitazione o destinati ad uso diverso da quello convenuto; essi saranno mantenuti indipendenti dalla rimanente parte dello stabile e con ingresso separato.

Il comune di Trieste si obbliga inoltre a concedere gratuitamente quella parte del giardino annesso allo stabile che si rendesse necessaria per eventuali ampliamenti dell'edificio.

Avvenuta la consegna dei locali, l'Amministrazione comunale si assumerà le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, salvo che non si tratti di danni provocati da persone frequentanti il Conservatorio; quella per il combustibile, l'illuminazione, la forza motrice, i consumi d'acqua e le assicurazioni — limitatamente allo stabile — contro l'incendio e per le responsabilità civili.

ART. 4.

Il Conservatorio si impegna a concedere al Comune l'uso della sala da concerti, compatibilmente con le esigenze didattiche ed artistiche e con le finalità dell'Istituto, previo tempestivo accordo tra l'Amministrazione comunale ed il Conservatorio. In tal caso, il Comune s'impegna a corrispondere un'indennità — da convenirsi di volta in volta — a rifusione delle eventuali spese, sostenute dal Conservatorio per l'allestimento degli ambienti, e a provvedere al servizio di vigilanza.

ART. 5.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica « G. Tartini », la provincia di Trieste si impegna per tutta la durata della presente Convenzione, di fornire al Conservatorio quattro custodi, di cui uno con funzione di custode portiere, ed uno che possa essere anche adibito al servizio del riscaldamento, assumendone l'onere della relativa retribuzione nonché quelle delle divise.

Il suddetto personale dipenderà per il servizio direttamente dal Conservatorio.

ART. 6.

È riconosciuto alla provincia di Trieste ed al comune di Trieste il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per alcuni poveri nel numero sottoindicato:

Provincia di Trieste	N. 4
Comune di Trieste	» 8

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento da parte dell'alunno nello scrutinio finale, od eventualmente nell'esame, di un minimo di otto decimi in profitto e di nove decimi nella condotta.

ART. 7.

Lo Stato procederà ad introdurre nei ruoli del personale dei Conservatori statali di musica il personale di ruolo del Liceo musicale triestino, che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) per gli insegnanti:

- 1°) che non abbiano raggiunto i limiti di età ai sensi delle vigenti leggi;
- 2°) che coprano una cattedra di ruolo esistente nell'attuale Liceo musicale;
- 3°) che siano dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale di ispezione;
- 4°) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni

per il personale di ruolo dello Stato;

b) per il personale amministrativo:

1°) che siano in possesso di tutti i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2°) che abbiano raggiunto, da almeno un anno, la stabilità nei ruoli del Liceo musicale alla data di entrata in vigore dell'Ordine n. 68 del 20 aprile 1953.

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente Convenzione, al personale insegnante, assunto alle dipendenze dello Stato, viene riservato il trattamento previsto dalla legge 9 ottobre 1942, n. 1328.

Qualora, per effetto dell'inquadramento, il personale amministrativo consegua un trattamento economico complessivo lordo di stipendio e per indennità di carovita inferiore a quello fruito alla data del passaggio dal Liceo musicale triestino allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata la differenza *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile in successivi aumenti di stipendio e di indennità di carovita.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'indennità di carovita e di ogni altro emolumento che a titolo fisso e continuativo detto personale goda, al passaggio del liceo allo Stato per servizi inerenti al liceo stesso.

ART. 9.

Agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizi pensionabili alle dipendenze del Liceo musicale triestino, le pensioni e le indennità per una volta saranno liquidate e ripartite a norma dell'articolo 49 del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto-legge 21 febbraio 1895, n. 70, richiamato dall'articolo 12 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, nonché del decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

Il trattamento di quiescenza del personale amministrativo proveniente dal Liceo musicale triestino sarà regolato dal citato testo unico sulle pensioni e successive modificazioni e leggi speciali.

ART. 10.

Al personale proveniente dal Liceo musicale triestino, all'atto del passaggio nei ruoli dello Stato, verrà computato, agli effetti della carriera, il servizio prestato come militare od assimilato presso reparti combattenti durante le guerre 1915-18, italo-etioptica, 1940-43 e di Liberazione 1943-45.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sarà altresì tenuto conto dei diritti spettanti ai mutilati e feriti di guerra, ai decorati di croce di guerra e di medaglia al Valor Militare.

ART. 11.

Lo Stato, oltre ad assumere le spese per il personale direttivo, insegnante ed amministrativo, si obbliga di assegnare al Conservatorio, sul proprio bilancio, una dotazione annua atta a garantire la necessità di funzionamento del Conservatorio ai fini artistici, didattici ed amministrativi ed attualmente non inferiore a lire 1.800.000 (un milione ottocentomila), da amministrarsi secondo le norme della contabilità dello Stato.

ART. 12.

Gli attuali studenti del Liceo musicale triestino passano direttamente a far parte del Conservatorio statale di musica « G. Tartini », conservando il diritto d'iscrizione per l'anno loro spettante della scuola da essi frequentata.

ART. 13.

La pianta organica del personale direttivo, insegnante e amministrativo del Conservatorio è quella stabilita dall'articolo 111 dell'Ordine del Governo militare alleato n. 68 del 20 aprile 1953 allegata alla presente Convenzione.

ART. 14.

La presente Convenzione avrà la durata di ventinove anni. Qualora le parti contraenti intendessero denunciarla, dovranno farlo almeno tre anni prima della sua scadenza.

* * *

Il presente atto è redatto in carta libera con esenzione della tassa di registro e bollo perché stipulato nell'interesse esclusivo dello Stato.

Richiesto io delegato ho ricevuto il presente atto, il quale dattilografato da persona di mia fiducia, consta di fogli tre di cui facciate nove e mezzo ed ho dato lettura dell'atto stesso alle parti che lo approvano nell'intero suo tenore, e, dinanzi a me lo sottoscrivono, con me ultimo, in appresso ed a margine degli altri fogli.

F.to: Dott. OTELLO DE GENNARO, *Direttore Superiore dell'Amministrazione-Gabinetto.*

F.to: Dott. Prof. GIUSEPPE FADDA, *Ufficio educazione del Governo militare alleato, Trieste, Via del Pesce, n. 4.*

F.to: Dott. SEBASTIANO MICELI, *Presidente della Zona di Trieste.*

F.to: Dott. Ing. RAIMONDO VISINTIN, *Comune di Trieste.*

F.to: Cap. GIORDANO BRUNO MISLEI, *Deputazione provinciale di Trieste.*

F.to: Prof. FRANCESCO COLLOTTI, *Liceo musicale triestino.*

F.to: Dott. MARIO GIORDANO, *Ministero della Pubblica Istruzione.*

p. c. c. *Prefettura di Trieste*
L'Ufficiale Rogante
F.to LONGO.

(L. S.) *Prefettura Trieste*

Registrato in data 16 giugno 1954
sub. n. 8789 Mod. II, Vol. 230 ; - esente

Per copia conforme
p. Il *Direttore Capo della divisione IV*

PIANTA ORGANICA
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA STATALE « G. TARTINI » DI TRIESTE
(Art. 13 della Convenzione).

A) *Personale artistico:*

1	Direttore di 2 ^a classe.	
1	Insegnante di 1 ^a classe	1 - Armonia, contrappunto, fuga e composizione.
4	insegnanti di 3 ^a classe	1 - Organo e composizione organistica. 1 - Canto (ramo cantanti). 1 - Musica corale e direzione di coro. 1 - Storia della musica e bibliotecario.
10	Insegnanti di 4 ^a classe	4 - Pianoforte. 1 - Arpa. 2 - Violino. 1 - Viola con l'obbligo del violino. 1 - Violoncello. 1 - Materie letterarie.
10	Insegnanti di 5 ^a classe	1 - Contrabbasso. 1 - Oboe. 1 - Clarinetto. 1 - Fagotto. 1 - Flauto. 1 - Corno. 1 - Tromba e trombone. 1 - Solfeggio, setticiavio, dettato e teoria. 1 - Cultura musicale generale (armonia complementare). 1 - Pianoforte complementare.

B) *Personale di segreteria:*

- 1 posto di consigliere di 3^a classe.
- 1 posto di vice economo cassiere.
- 2 posti di applicati aggiunti.

TABELLA A

PERSONALE DIRETTIVO DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Numero dei posti	Qualifica	Coefficiente
5	Direttore di 1 ^a classe	670
8	Direttore di 2 ^a classe:	
	a) di prima nomina	500
	b) dopo 8 anni di servizio	670

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B.

PERSONALE INSEGNANTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Insegnanti di 1 ^a classe	N.	23
Insegnanti di 3 ^a classe	»	86 (a)
Bibliotecari	»	5
Insegnanti di 4 ^a classe	»	179 (b)
Insegnanti di 5 ^a classe	»	169 (c)
Totale		N. 462

(a) Uno dei quali con carattere transitorio ai sensi del regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1757.

(b) Uno dei quali, per l'insegnamento della viola con l'obbligo del violino, con carattere transitorio, ai sensi della Convenzione annessa al regio decreto 12 gennaio n. 1941, 634.

(c) Uno dei quali con carattere transitorio, ai sensi della Convenzione annessa al regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

TABELLA C.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente		Numero dei posti
CARRIERA DIRETTIVA		
500	Direttori amministrativi	1
402	Direttori di segreteria	3
325	Consigliere di 1 ^a classe	4
271	Consigliere di 2 ^a classe	} 25
229	Consigliere di 3 ^a classe	
Totale		33

CARRIERA DI CONCETTO.

271	Economi-cassieri	3
229	Economi-cassieri aggiunti	} 10
202	Vice economi-cassieri	
Totale		13

PERSONALE ESECUTIVO

271	Archivisti capi	3
229	Primi archivisti	9
202	Archivisti	15
180	Applicati	} 40
157	Applicati aggiunti	
Totale		67

PERSONALE AUSILIARIO

163	Primi custodi	17
151	Custodi	<u>148</u>
	Totale	<u>165</u>